



COMUNE DI TORRIONI
Provincia di Avellino

ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 31 Del 16-12-2024

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 19 a 2016 agosto n. 175 e ss.mm.ii. Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2023.

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 16:00 nella sala delle adunanze consiliari, in Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza l'Sindaco Avv. Oliviero Annamaria nella sua qualità di Presidente e sono rispettivamente presenti ed assenti all'appello nominale le seguenti persone:

Oliviero Annamaria	P	Iommazzo Nicola	P
Donnarumma Serafino	P	Oliviero Fabio	A
Ferrara Francesco	P	Avella Emilio	P
Spadea Filomena	P	Casillo Giuseppe	A
Iommazzo Adriano	P	Granata Paolo	P

CONSIGLIERI PRESENTI N. 8

CONSIGLIERI ASSENTI N. 2

Lepore Giovanni	P
-----------------	---

Assiste e Partecipa il Segretario comunale dott. Dott. Silvio Adamo, con funzioni referenti, consultive e di verbalizzazione ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.n.267/2000.

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di partecipazione pubblica (TUSP), ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse e obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Considerato che l'art. 20 del TUSP dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Atteso che, dunque, la revisione periodica delle partecipazioni comporta l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 del sopra citato art. 20:

- a) partecipazione societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, fino al 31.12.2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro;
- e) partecipazioni societarie diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto da un risultato per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Richiamate:

- la Delibera di C.C. n. 21 in data 18.10.2017, con cui è stato approvato il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche 2017, che ha previsto il mantenimento di tutte le quote delle società partecipate dall'Ente;
- la Delibera C.C. n. 27 del 14.12.2018, con cui è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente al 31.12.2017, con la conferma del mantenimento di tutte le quote delle società partecipate dall'Ente;
- la Delibera C.C. n. 40 del 16.12.2019, con cui è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente al 31.12.2018, con la conferma del mantenimento di tutte le quote delle società partecipate dall'Ente;
- la Delibera C.C. n. 28 del 30.12.2020, con cui è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente al 31.12.2019, con la conferma del mantenimento di tutte le quote delle società partecipate dall'Ente;
- la Delibera C.C. n. 30 del 29.12.2021, con cui è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente al 31.12.2020, con la conferma del mantenimento di tutte le quote delle società partecipate dall'Ente;

- la Delibera C.C. n. 22 del 24.12.2022, con cui è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente al 31.12.2021, con la conferma del mantenimento di tutte le quote delle società partecipate dall'Ente;
- la Delibera C.C. n. 26 del 23.12.2023, con cui è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente al 31.12.2022, con la conferma del mantenimento di tutte le quote delle società partecipate dall'Ente;

Vista la relazione tecnica resa dal Responsabile dell'Area Contabile e Amministrativa, dott. Silvio Adamo, avente ad oggetto la ricognizione effettuata delle partecipazioni detenute al 31.12.2023, da cui si evince l'insussistenza dei motivi di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, e dei presupposti per l'adozione di un eventuale piano di razionalizzazione, relativamente alle partecipate di questo Ente: l'Ente Idrico Campano (EIC); l'Ente d'Ambito (EDA); Consorzio Asmez;

Atteso che dalla relazione tecnica in parola, in riferimento alle società partecipate, si evince l'opportunità di confermare la partecipazione, senza interventi di razionalizzazione, della Società Alto Calore S.p.a., detenuta ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del sopracitato TUSP, essendo la stessa dedicata alla gestione del servizio idrico, e specificamente alla *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”* e la partecipazione all'ASMENET Soc. Consortile ARL, trovando la sua ragion d'essere nella realizzazione di C.S.T. (centri di servizi territoriali) tesi a garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici e garantire economie di scala;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00, del Responsabile dell'Area;

Visto l'articolo 42, del D.Lgs. 267/2000;

con la seguente votazione TUTTI FAVOREVOLI, delibera:

di approvare, e fare propri, i risultati della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2023, confermando l'assetto complessivo delle partecipazioni dell'Ente di cui all'allegato A) del presente provvedimento, dal quale si rileva che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del Testo Unico delle Società partecipate;

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data: 11-12-2024

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Adamo Silvio

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di Regolarità contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data: 11-12-2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Adamo Silvio

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Avv. Annamaria Oliviero

Il Segretario comunale
Dott. Dott. Silvio Adamo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n. 69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza Comunale, li' 21-12-2024

Il Segretario comunale
Dott. Dott. Silvio Adamo